

A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - **Decreto dirigenziale n. 68 del 16 settembre 2009 – Gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per il personale della Giunta regionale della Campania. Approvazione schema di contratto**

IL DATORE DI LAVORO

PREMESSO

- che, con Decreto Dirigenziale n° 81 del 30/12/2008, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto ad assumere impegno di spesa per l'affidamento, mediante procedura ristretta, del servizio di sorveglianza sanitaria;
- che con il medesimo Decreto Dirigenziale è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto ed il relativo bando di gara;
- che con Decreto Dirigenziale n° 7 del 26/03/2009, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla presentazione delle offerte;
- che con Decreto Dirigenziale n° 22 del 7/05/2009, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- che con Decreto Dirigenziale n. 58 del 6/08/2009 l'Ufficio del Datore di Lavoro ha preso atto dei verbali di gara ed ha proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della CENTRO DIAGNOSTICO SANCIRO S.r.l., con sede alla via della Libertà n.270 in Portici (NA);

CONSIDERATO

- che con nota prot. 0669076 del 23/07/2009, il Datore di Lavoro richiedeva al Settore "*Consulenza Legale e Documentazione*" dell'A.G.C. Avvocatura il parere sullo schema di contratto per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria;
- che con nota prot. 0713537 del 06/08/2009, il Settore "*Consulenza Legale e Documentazione*" rendeva il parere di competenza;
- che l'Ufficio del Datore di Lavoro, nel provvedere a recepire i rilievi formulati dal predetto Settore, ha predisposto lo schema di contratto che, allegato sub1) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione dello schema di contratto per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per il personale della Giunta Regionale della Campania;

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.Lgs. 163/2006;
- la L.R. 3/2007;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate di:

1) procedere all'approvazione dello schema di contratto per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per il personale della Giunta Regionale della Campania che, allegato sub 1) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) dare atto che la spesa trova copertura nell'impegno assunto con D.D. n. 81 del 30/12/2008;

3) inviare il presente atto:

- al Settore “*Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale*” per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- al Settore “*Attività di Assistenza alle sedute di Giunta- comitati dipartimentali*” in adempimento alle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione di G.R. n.2410 del 25/07/2003.

Avv. Marco Merola

ALLEGATO 1)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n° 81, innanzi a me Avv. Maria D'Elia, Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento "Affari Generali della Giunta Regionale della Campania", nella qualità di Ufficiale Rogante delegato con deliberazione della Giunta Regionale del _____ alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n° 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827, si sono costituiti:

1) la *Regione Campania*, c.f. 80011990639, di seguito denominata *Regione*, nella persona del Dirigente regionale Avv. Marco Merola, nato a Napoli il 08 dicembre 1954, Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla Via S. Lucia n° 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di delibera di Giunta Regionale n° 2119 del 31/12/2008 e del decreto del Coordinatore dell'A.G.C. "Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo" n. _____;

2) la Società Centro Diagnostico S. Ciro s.r.l., in sigla C.D.S. s.r.l., c.f. 00941710634, di seguito denominata *Società*, nella persona del legale rappresentante Gallo Donato, nato a Caserta il 08/11/1928, Amministratore unico e legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società stessa in Portici (NA), alla Via della Libertà, 270.

Verificato che detta Società è stata costituita per atto pubblico dal Notaio avv. Felice Piccinni, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, redatto in data 14/07/1953, Rep. 29737;

Verificata la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. di Napoli del 11/09/2009 nella cui Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese la *Società* risulta iscritta con codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese 00941710634 e n° R.E.A. 172932; constatato che detta certificazione è integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n° 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965 n° 575 e succ. mod. e integr.;

Verificato, inoltre, che la *Società* ha prodotto la necessaria richiesta di informazioni prefettizie all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in data 11/09/2009, per cui la stessa *Società*, stante il disposto di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 3/6/1998 n° 252, data l'urgenza, è comunque ammessa alla firma del presente contratto consapevole che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato D.P.R. 252/1998, lo stesso sarà risolto "ipso iure".

Vista la polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali stipulata dalla *Società* con INA Assitalia in data 16/01/2009 ai sensi dell'art. 24 del capitolato.

Vista la cauzione definitiva prestata dalla *Società* per l'importo di € 141.984,00 (centoquarantunomilanovecentottantaquattro/00), pari al 40,80% del corrispettivo, mediante polizza fideiussoria accesa presso l'Istituto Nazionale di Finanza S.p.A., con sede in Roma alla Via Frattina 89, in data 08/09/2009 n° 1/001268/A02181.

Dopo tali verifiche effettuate da me Ufficiale Rogante, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che, con Decreto Dirigenziale n° 81 del 30/12/2008, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto all'approvazione del Bando e del Capitolato speciale d'appalto per la gara relativa all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti della Giunta regionale della Campania;
 - che, con Decreto Dirigenziale n° 21 del 6/05/2009, rettificato con successivo D.D. n. 22 del 7/05/2009, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative al suddetto affidamento;
 - che la Società aggiudicataria provvisoria è stata dichiarata esclusa per non aver provato il possesso dei requisiti dichiarati;
 - che, con D.D. n. 58 del 6/08/2009 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del Servizio di Sorveglianza Sanitaria alla Società Centro Diagnostico S. Ciro s.r.l., seconda classificata;
 - che l'onere derivante dal presente contratto graverà sul capitolo 226 della U.P.B. 6.23.104.
- Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 RICHIAMO DELLE PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano, sotto la loro responsabilità, la narrativa che precede, che costituisce patto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché la documentazione ivi elencata, documentazione che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall'accluderla al presente contratto.

ART. 2 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Regione affida alla Società, che accetta, il servizio avente ad oggetto l'attività di sorveglianza sanitaria, che comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del medico competente. Sono quindi comprese nell'appalto le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità.

Le prestazioni de quibus riguardano complessivamente circa 5175 lavoratori in servizio presso gli Uffici e/o strutture della Giunta regionale della Campania.

L'individuazione delle categorie di attività che espongono a rischi professionali particolari e comunque ricomprese nei 5175 dipendenti è contenuta nei documenti di valutazione dei rischi.

Inoltre sono comprese nel contratto le seguenti prestazioni:

- l'effettuazione delle visite mediche richieste dai dipendenti della Giunta Regionale, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali e/o richiesta dal servizio di sorveglianza sanitaria per gli stessi dipendenti;
- gli accertamenti preventivi intesi a controllare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- la collaborazione per informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- la partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 D. Lgs. 81/2008;
- la collaborazione per una eventuale nuova organizzazione del Servizio di Pronto Soccorso;

- i sopralluoghi negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- la consulenza ed assistenza per valutazione rischi e aggiornamento documento, incluse anche le attività di cui all'art. 28 comma 1;
- l'assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- la predisposizione dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, etc;
- la visita medica preventiva completa di esame anamnestico e clinico e le visite periodiche, ivi comprese le visite mediche preassuntive e precedenti alla ripresa del lavoro, previste dall'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3/08/2009;
- l'istruzione delle cartelle sanitarie o di rischio su base informatica.
- l'indagine ergofoftalmologica per gli addetti ad apparecchiature con videoterminali.

Sono inoltre compresi nell'appalto le seguenti visite ed esami, ove richiesti dal medico competente e/o previsti nei protocolli di sorveglianza:

- visita specialistica cardiologica;
- visita specialistica ortopedica;
- visita specialistica oculistica;
- visita specialistica psicologica;
- spirometria;
- elettrocardiogramma
- Rx torace,
- Rx colonna;
- esami ematochimici (glicemia, emocromo completo, creatinenemia, azotemia, reuma test), GOT, GPT, YGT, Protidogramma+Elettroforesi e/o ulteriori altri esami stimati necessari dal medico competente;
- esami tossicologici mirati per esposizione a rischio chimico;
- attività di vaccinazione, laddove previste.

Sono infine comprese le seguenti prestazioni: giudizio di idoneità con informazioni sugli esiti degli accertamenti; visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 12, Legge n. 53/2000); predisposizione della rilevazione dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs n. 81/2008).

ART. 3 CORRISPETTIVO

La Regione, per le attività oggetto del presente contratto, si obbliga a corrispondere alla Società la somma di € 348.000/00 (euro trecentoquarantottomila/00), esente da IVA ai sensi dell'art.10 n.18 del D.P.R. n.633 del 1972, come modificato dall'art.14 della L.n. 537 del 1993.

Il suddetto importo copre tutte le prestazioni e gli oneri a carico della Società aggiudicataria previsti dal presente contratto per il periodo di durata dell'appalto.

ART. 4 OBBLIGATORIETA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO – DURATA

Il contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla nomina del medico competente coordinatore da parte del Datore di Lavoro.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 57- 5° comma lett. b), del D.Lgs.163/2006, e art 38 della legge regionale n.3 del 28/2/2007, per un importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila).

ART. 5 ONERI E INCOMBENZE A CARICO DEL CONTRAENTE

Faranno carico alla *Società* tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La *Società* si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e i termini indicati nel contratto stesso, pena la risoluzione del contratto.

Qualora la *Società* non adempia agli obblighi previsti a suo carico nel contratto, lo stesso si intenderà risolto allorquando la *Società* non fornisca, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, dettagliate e motivate giustificazioni all'Ufficio del Datore di Lavoro sito in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

Per adempiere alle prestazioni di sorveglianza sanitaria di cui al precedente art. 2, il soggetto aggiudicatario mette a disposizione un medico competente coordinatore, almeno cinque medici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e 39 D.Lgs 81/08 e almeno cinque infermieri.

Il medico competente coordinatore curerà la organizzazione dei medici competenti e degli infermieri, terrà costanti rapporti di coordinamento con il Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania e con il Responsabile del Servizio amministrativo di Sorveglianza Sanitaria, ed elaborerà annualmente in forma anonima i dati biostatistici relativi alla incidenza di patologie professionali.

I Medici Competenti effettueranno le visite ciascuno coadiuvato dalla presenza di un infermiere presso strutture messe a disposizione dalla *Società*, esistenti in ambito regionale ovvero presso il presidio medico interno istituito presso la sede della Giunta Regionale in Napoli, alla via S. Lucia n. 81 o eventuale altra sede all'uopo designata dal Datore di Lavoro.

Le suddette strutture dovranno essere munite di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa. In tali strutture verranno effettuati, laddove richiesti, gli esami elettrocardiografici, spirometrici ed ergofoftalmologici. Gli ulteriori accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio avverranno presso presidi messi a disposizione dalla *Società*.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria saranno effettuati sulla base di un calendario mensile predisposto dal servizio di sorveglianza sanitaria e che l'aggiudicatario avrà cura di far pervenire, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, direttamente ai Dirigenti di Settore della Giunta regionale.

La nota che sarà inviata dalla *Società* ai Dirigenti di Settore dovrà contenere l'indicazione nominativa dei lavoratori che s'intende sottoporre agli accertamenti sanitari, distinti per tipologia di rischio, specificando se trattasi di accertamenti preventivi o periodici, ovvero se effettuati a richiesta del lavoratore o del Servizio di Sorveglianza Sanitaria

I Medici Competenti, coadiuvati ciascuno da un infermiere, svolgeranno tutte le prestazioni previste al precedente art. 2 dal lunedì al venerdì di ogni settimana, di norma dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

Il medico competente provvederà a consegnare al singolo lavoratore, attraverso il Dirigente di Settore, il giudizio di idoneità nel termine di 15 (quindici) giorni dalla conclusione degli accertamenti e, ove richiesta, la copia della documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti. Nel medesimo termine provvederà a trasmettere l'elenco dei lavoratori sottoposti a sorveglianza, con le indicazioni del giudizio di idoneità e della periodicità con cui effettuare eventuali successivi controlli, al Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

La consegna e/o l'invio dei predetti atti dovrà essere sempre effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. ii., per la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili.

La Società si impegna a custodire le cartelle sanitarie e dei rischi nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione regionale siti in Napoli alla via Santa Lucia 81, assicurando comunque il rispetto delle disposizioni previste dal precitato D.Lgs. 196/2003.

Per le attività oggetto del presente contratto, la Società sosterrà i relativi costi di funzionamento dei locali del presidio interno alla sede di Via S. Lucia 81, nonché per gli arredi, le attrezzature, i materiali sanitari e farmacologici già esistenti, inclusi i costi del personale, anche di segreteria.

L'aggiudicatario riconosce al Datore di lavoro della Giunta Regionale della Campania la facoltà di richiedere la sostituzione dei soggetti, rivelatisi non idonei alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le modalità di esecuzione e la tempestività delle prestazioni, non espressamente disciplinate nel presente articolo, saranno oggetto di un protocollo predisposto di concerto tra il medico competente e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria della Giunta Regionale della Campania. In caso di discordia fra i suddetti, il potere decisionale spetterà insindacabilmente al Responsabile dell'Ufficio del Datore di Lavoro.

ART. 7 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Prima dell'avvio delle attività la Società dovrà approntare il protocollo di visita in funzione delle diverse esposizioni a rischio.

La Società, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, utilizzerà esclusivamente il personale medico e paramedico di cui ha presentato il curriculum. Il personale medico sarà nominato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, dal Datore di Lavoro.

Eventuali sostituzioni saranno ammesse solo con personale di pari qualificazione e dovranno essere espressamente autorizzate dal Datore di Lavoro.

ART. 8 DATI INFORMATIVI E SUPPORTO LOGISTICO

La Regione assicura alla Società la collaborazione per l'acquisizione dei dati informativi ritenuti necessari per l'attività da espletare.

L'elenco delle mansioni svolte dai lavoratori da assoggettare agli accertamenti sanitari verrà messo a disposizione del medico competente dall'Ufficio del Datore di Lavoro.

ART. 9 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La Regione, tramite il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 PENALITA'

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi e/o alle modalità di gestione così come definite negli articoli precedenti, l'Ufficio del Datore di Lavoro contesterà per iscritto tali inadempienze ai sensi dell'art. 1454 c.c., invitando la *Società* a fornire dettagliate giustificazioni in merito entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Qualora le giustificazioni fornite non siano considerate sufficienti, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa al Datore di Lavoro l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all'1% (uno per cento) sul valore del contratto per ciascun inadempimento.

La Regione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra dall'importo della cauzione di cui al successivo art. 12, ovvero potrà compensare quanto dovuto dalla *Società* con il corrispettivo a questa spettante, detraendo il relativo importo delle fatture relative ai corrispettivi maturati. In ogni caso, la Regione potrà operare dette detrazioni o compensazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare il credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto della Regione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

ARTICOLO 11 TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo, nel rispetto del D.M. 18 gennaio 2008, è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Regione Campania. Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dall'aggiudicatario e sarà articolato nel modo seguente:

I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati a seguito di rendicontazioni trimestrali da parte dell'aggiudicatario;

Le fatture saranno ammesse al pagamento solo se saranno corredate dalla firma del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania che attesti l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento;

Il pagamento avverrà mediante bonifico presso la banca indicata dalla *Società* sul conto corrente intestato alla *Società*, ai sensi del comma g dell'art. 19 del presente contratto.

Detto importo dovrà intendersi esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 n.18 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 14 della L. n. 537 del 1993.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie rese eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 12 GARANZIE

La polizza fideiussoria n.1/001268/A02181, di cui in premessa, è intesa a coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, è incondizionata, contiene la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta e prevede espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 c.c. nonché alle eccezioni previste dall'art. 1957 cod. civ.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 o per qualsiasi altra causa, la *Società* dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, al reintegro della medesima, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione.

Lo svincolo della cauzione avverrà alla chiusura del contratto, subordinatamente alla dichiarazione della Regione di accettazione globale di tutti i servizi.

ARTICOLO 13 RISERVATEZZA

La *Società* s'impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione o comunque relativi al personale regionale sottoposto a visite e/o accertamenti. A tal fine il rappresentante legale dello stesso si impegna alla sottoscrizione dell'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2127 del 30/12/2005 ed a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati stessi. La violazione dell'obbligo di segretezza di cui al presente articolo comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché la responsabilità della *Società* per eventuali danni provocati, anche nei confronti della Regione stessa.

ARTICOLO 14 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON TERZI

La Regione Campania è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra la *Società* ed i terzi. L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione Campania.

L'aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed in materia antinfortunistica e, in generale, a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

La Regione Campania, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.

L'aggiudicatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della regione Campania.

ARTICOLO 15 SICUREZZA, INFORTUNI E DANNI A TERZI

Durante la permanenza nei locali dell'Amministrazione, i collaboratori o prestatori d'opera della *Società* saranno soggetti alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Regione.

La *Società*, assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio ai propri collaboratori e/o prestatori d'opera. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati dai predetti collaboratori o prestatori d'opera alle persone nonché alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali rese.

ARTICOLO 16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO DI RECESSO

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere il servizio e di recedere dal contratto qualora, nel corso di svolgimento del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute alla data di comunicazione del recesso.

ARTICOLO 17 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto espresso divieto alla *Società* di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto. E' fatto altresì divieto alla *Società* di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto ed, in qualsiasi forma, i crediti da esso derivanti, nonché di conferire procure all'incasso, se non con preventiva autorizzazione dalla Regione.

ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DI DIRITTO

Il presente contratto si risolverà di diritto, prima della scadenza, al verificarsi dell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10, nel caso di cessione o subappalto – in tutto o in parte – del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché nell'ipotesi di mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 12 e nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di segretezza, di cui all'art. 13 del presente contratto. Lo stesso contratto si risolverà di diritto, prima della scadenza, anche qualora la *Società* sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale o nel caso in cui anche uno solo degli amministratori o il direttore generale della *Società* siano condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa "antimafia", nonché nelle ipotesi previste dalle lettere c, d ed f del seguente articolo 19. La risoluzione, in tali ultimi casi, avrà effetto all'atto dell'avvenuta conoscenza, da parte della Regione, di una delle ipotesi di cui innanzi e, in ogni caso, dovrà essere comunicata all'aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla *Società*, che avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento della

risoluzione. Tale diritto opera esclusivamente in occasione del recesso unilaterale della Regione dal contratto.

ARTICOLO 19 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007, dall'Amministrazione con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti ed in particolare:

- a) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- b) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- c) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Tenuto conto che il presente contratto viene stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto in caso di informativa interdittiva a carico della Società.;
- d) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- e) di essere a conoscenza del divieto dell'Amministrazione regionale di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie;
- f) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n,143/1991;
- g) di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila Euro attraverso conti dedicati accesi presso intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, l'Amministrazione regionale applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,

detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 20 FORO COMPETENTE

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria tra la *Società* e la Regione Campania, saranno demandate al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Napoli.

ARTICOLO 21 SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, comprese quelle di bollo, relative alla stipulazione e registrazione del Contratto o comunque connesse allo stesso, nonché le tasse e i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

ARTICOLO 22 RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria e dal capitolato speciale d'appalto.

Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di _____ pagine in bollo etc e viene da me letto ai comparenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.